



Berna, 16 aprile 2018

Istruzioni sull'equipaggiamento di veicoli con luci gialle di pericolo

R134-0847

Visti l'articolo 8 capoversi 1 e 2 della legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), gli articoli 78 capoversi 3 e 4 e 220 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41), il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) emana le seguenti istruzioni.

A. Equipaggiamento di veicoli con luci gialle di pericolo

1. Presupposti per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorità di immatricolazione può autorizzare l'installazione di luci gialle di pericolo come dispositivi di illuminazione facoltativi sui seguenti veicoli, cui si applicano l'articolo 110 capoverso 3 lettera b o l'articolo 141 capoverso 2 lettere b e c OETV:

1.1 Veicoli del servizio invernale

1.2 Veicoli speciali e veicoli di dimensioni eccezionali

1.2.1 In caso di veicoli speciali, l'autorizzazione può essere rilasciata se l'utilizzo di luci gialle di pericolo appare opportuno per motivi di sicurezza (p. es. in caso di impiego frequente su strade strette o di parti del veicolo o attrezzi da lavoro sporgenti oltre 4,0 m).

1.2.2 Le luci gialle di pericolo sono obbligatorie se sono soddisfatti uno o più dei seguenti requisiti:

- a. larghezza superiore a 3,0 m;
- b. lunghezza superiore a 25 m;
- c. distanza di oltre 4,0 m tra l'estremità anteriore di parti del veicolo o attrezzi da lavoro e il centro dello sterzo (art. 38 cpv. 3 e 164 cpv. 1 OETV);
- d. spostamento laterale dello sbalzo superiore di oltre 1,20 m (art. 40 cpv. 3 OETV) o sporgenza posteriore di oltre 6,0 m;
- e. il veicolo o l'autotreno non rimane entro una superficie circolare di diametro interno di 10,6 m ed esterno di 26 m nel caso in cui percorra una traiettoria di 360°;
- f. il veicolo è predisposto per l'utilizzo di attrezzi aggiuntivi di oltre 3,0 m di larghezza.

1.3 Veicoli per trasporti speciali

1.4 Veicoli d'accompagnamento per veicoli e trasporti speciali

In caso di superamento di una delle seguenti dimensioni, l'autorità che rilascia l'autorizzazione deve disporre, per motivi di sicurezza stradale, l'impiego di veicoli d'accompagnamento dotati di luci gialle di pericolo: larghezza superiore a 3,5 m, lunghezza superiore a 30 m, altezza superiore a 4,8 m, distanza di oltre 5,0 m tra la parte anteriore del veicolo o del carico e il centro dello sterzo, sbalzo posteriore superiore a 8,0 m. Lo stesso vale per i trasporti di larghezza superiore a 3,3 m che presentino allo stesso tempo una lunghezza superiore a 25 m (art. 84 cpv. 1 ONC).

1.5 Veicoli del soccorso stradale e carroattrezzi

Si possono autorizzare luci gialle di pericolo per:

- a. veicoli la cui licenza di circolazione specifichi la forma di carrozzeria¹ di veicolo di soccorso, veicolo di soccorso con gru di carico, veicolo di soccorso con argano o officina;
- b. veicoli impiegati per trainare rimorchi e semirimorchi attrezzati per il recupero di veicoli.

¹ Istruzioni del 1° novembre 2003 concernenti la compilazione dei rapporti di perizia, moduli 13.20 A e 13.20 B (IRP 13.20); Ufficio federale delle strade (USTRA).

1.6 Veicoli per usi speciali

1.6.1 Nei seguenti casi si può autorizzare l'installazione di luci gialle di pericolo per via del particolare tipo di utilizzo del veicolo:

- a. veicoli attrezzati per effettuare lavori sulla carreggiata o nelle dirette vicinanze e che a questo scopo circolano a velocità molto ridotte, si fermano spesso o devono derogare dalle norme generali della circolazione;
- b. veicoli di trasporto che per mezzo di dispositivi particolari effettuano frequenti operazioni di carico o scarico sulla carreggiata o nelle dirette vicinanze;
- c. veicoli per la riparazione, la manutenzione e il trasporto nonché veicoli di servizio di direttori dei lavori e capi intervento impiegati nell'ambito di interventi alle infrastrutture stradali e che a tale scopo devono frenare e rientrare nel flusso di traffico sulla corsia di marcia;
- d. veicoli adibiti alla scorta di altri veicoli e combinazioni di veicoli, che in tale contesto viaggiano a velocità particolarmente ridotte o devono fermarsi sull'area stradale.

1.6.2 L'autorizzazione per la dotazione di luci gialle di pericolo non può essere rilasciata per veicoli adibiti a trasporti ordinari e per i quali le misure di cui agli articoli 21 e 23 ONC offrono una protezione idonea durante la salita e la discesa di passeggeri, il carico e lo scarico delle merci (p. es. trasporto di scolari, servizi di recapito e di consegna a domicilio).

1.7 Veicoli circolanti nel traffico transfrontaliero

Le luci gialle di pericolo possono essere autorizzate sulle seguenti tipologie di veicoli, se dimostratamente in circolazione nei Paesi che richiedono l'impiego di tali luci:

- a. veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR);
- b. veicoli agricoli da lavoro e da trasporto.

2. Requisiti tecnici

I requisiti tecnici relativi alle luci gialle di pericolo sono stabiliti nell'articolo 78 capoverso 3 OETV e nel regolamento UNECE n. 65. L'autorità di immatricolazione deve considerare in particolare i seguenti punti.

2.1 Angolo di visuale e numero di luci

Il fascio luminoso principale delle luci gialle di pericolo deve coprire i seguenti angoli di visuale da una distanza compresa tra 10 e 50 m ad un'altezza da 1,0 a 2,0 m:

- a. intera area intorno al veicolo; oppure
- b. davanti e dietro un angolo orizzontale di 20° su entrambi i lati del piano verticale longitudinale mediano del veicolo.

Se necessario, si devono montare più luci gialle di pericolo, tuttavia al massimo quattro.

Se la forma della carrozzeria o la funzione del veicolo rendono difficile l'installazione di luci gialle di pericolo rotanti o se queste ultime sono parzialmente coperte, sono ammessi dispositivi gialli lampeggianti che emanano luce all'interno di un campo angolare limitato (cfr. reg. UNECE 65, luci lampeggianti unidirezionali della categoria X). Se per motivi di visibilità e luminosità sono richiesti più dispositivi lampeggianti, questi devono rispettare complessivamente i requisiti tecnici relativi all'angolo di visuale globale (cfr. punto 2).

2.2 Installazione e segnalazione dello stato

Le luci gialle di pericolo possono essere amovibili. Anche in questo caso deve essere assicurato il rispetto dell'angolo di visuale di cui al punto 2.1.

Il fissaggio deve resistere alle forze agenti durante la marcia del veicolo e, in caso di rimozione delle luci, la superficie in questione non deve presentare punte o spigoli pericolosi.

Un'apposita spia deve segnalare al conducente che le luci gialle di pericolo sono accese (art. 78 cpv. 3 OETV).

B. Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore con effetto immediato.

Sostituiscono le istruzioni del 12 giugno 1974 sulla segnalazione di automezzi che presentano pericoli particolari / utilizzazione delle luci gialle di pericolo / segno distintivo delle autovetture dei medici in caso d'urgenza e il punto 1 delle istruzioni del 15 settembre 1988 relativo alla marcatura dei veicoli del servizio invernale e relativi attrezzi.



Doris Leuthard
Capo del Dipartimento